



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 20.4.2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **n. 8314/2025 R.G.** promossa da:

MARILENA PASSARETTA, nata a Casagiove (CE), il 16.8.1962, e residente in Sessa Aurunca (CE), alla via Cappella Sorbello, n. 42, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe IZZO, Antimo BUONAMANO e Fausto FUSCO, presso cui elettivamente domicilia in Cellole (CE), alla P.zza Raffaello, n. 18, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, giusta procura allegata,

RESISTENTE

Oggetto: Ripetizione di indebito assistenziale

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbali d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

La ricorrente, con ricorso depositato in data 5.11.2025, adiva l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi l'illegittimità della richiesta di restituzione n. 19125823, notificata in data 5.8.2025, con cui l'INPS le aveva intimato il pagamento della somma di € 531,76, ritenuta indebitamente percepita a titolo di prestazione assistenziale (indennità di

accompagnamento) con riferimento alla mensilità di agosto 2024, con conseguente declaratoria di irripetibilità dell'importo e annullamento del relativo provvedimento.

A fondamento della domanda deduceva *che* la pretesa restitutoria traeva origine dalla propria mancata presentazione a una visita di revisione, della cui convocazione assumeva di non aver mai avuto conoscenza, avendone appreso l'esistenza solo successivamente tramite patronato. Esponeva, pertanto, *di* aver presentato in data 16.9.2025 istanza in autotutela, chiedendo l'annullamento dell'avviso di indebito e rappresentando la mancata ricezione della convocazione.

Riferiva, inoltre, *che* l'INPS, ritenuta fondata la giustificazione addotta, aveva disposto una nuova visita di revisione, all'esito della quale risultava confermata la permanenza del requisito sanitario e la spettanza della prestazione assistenziale in godimento. Nonostante ciò, l'Istituto aveva rigettato l'istanza in autotutela, mantenendo ferma la richiesta restitutoria.

Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Si costituiva in giudizio l'INPS, contestando la fondatezza del ricorso e chiarendo *che* l'indebito oggetto di causa non derivava dalla perdita o dal venir meno del requisito sanitario, bensì da un'anomalia verificatasi in sede di gestione amministrativa della prestazione.

In particolare, l'Istituto deduceva *che*, pur a fronte dell'iniziale sospensione collegata all'assenza alla visita di revisione, la mensilità di agosto 2024 era stata comunque regolarmente corrisposta alla ricorrente. Successivamente, una volta giustificata l'assenza e ricostituita d'ufficio la prestazione, la procedura automatizzata aveva erroneamente considerato non erogata la medesima mensilità di agosto, disponendone un nuovo pagamento unitamente ai ratei di settembre e ottobre 2024. Ne sarebbe così derivato un pagamento duplicato della sola mensilità di agosto 2024, costituente, secondo l'Istituto, un indebito oggettivo derivante da mero errore materiale.

Su tale presupposto, l'INPS eccepiva l'applicabilità della disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c., trattandosi di pagamento non dovuto *ab origine* per duplicazione materiale, e non già di indebito riconducibile alla speciale disciplina assistenziale in materia di revoca o perdita dei requisiti della prestazione.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In primis, va evidenziato che l'indebito *sub indice* si colloca nell'ambito delle prestazioni assistenziali, trattandosi di somme erogate in relazione a trattamento di invalidità civile con indennità di accompagnamento.

In linea generale, sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'**art. 38, comma 1, Cost.**, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Inoltre, ai sensi dell'art. 128 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, richiamato dall'art. 1 della L. n. 328 del 2000, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e difficoltà della persona.

Tra queste sono sicuramente inquadrabili i trattamenti di invalidità civile.

Nel merito, ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava su chi si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa; quando ad agire sia invece l'*accipiens*, com'è nel caso di specie, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento egli ha l'onere di provare.

Trovano applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali e assistenziali gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ai sensi dell'**art. 2697 c.c.**, è su colui che agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito che ricade l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrisposto dall'Istituto.

In tema di indebito assistenziale, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha evidenziato l'esistenza di un principio di settore, in forza del quale la disciplina della ripetizione delle prestazioni assistenziali non può essere meccanicamente sovrapposta a quella generale dell'indebito civilistico, dovendosi tenere conto della funzione alimentare delle prestazioni, dell'affidamento dell'assistito e della peculiarità del rapporto assistenziale, come correttamente sottolinea la Difesa di parte ricorrente.

La Corte costituzionale, difatti, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale di identica disciplina tra indebito previdenziale e indebito assistenziale, ha ritenuto operante anche in tale materia un principio di settore, in forza del quale la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta alla disciplina generale del codice civile. La medesima Corte ha valorizzato il canone dell'art. 38 Cost., quale presidio della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, esigenze che sarebbero contraddette da una indiscriminata ripetizione di prestazioni *naturaliter* già consumate in correlazione alla loro destinazione alimentare.

Su tale premessa, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il principio di settore opera solo quando il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione

sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte.

Ove, invece, la prestazione sia stata erogata senza che vi sia una reale relazione tra il pagamento e il rapporto assistenziale facente capo al percettore, ovvero quando manchi sin dall'origine una causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale, torna ad applicarsi la disciplina generale dell'indebito oggettivo di cui all'**art. 2033 c.c.** (Cass. civ., sez. VI-L, ord. 19.2.2021, n. 4600).

In tale prospettiva, la giurisprudenza ha distinto le ipotesi in cui l'indebito discenda dalla sopravvenuta mancanza dei requisiti sanitari, reddituali o socio-economici, nelle quali assume rilievo anche il tema dell'affidamento dell'*accipiens*, dalle ipotesi in cui il pagamento sia privo *ab origine* di causa giustificativa, come nei casi di errore materiale, errore di persona o duplicazione del pagamento. In queste ultime ipotesi non opera la *ratio* protettiva propria dell'indebito assistenziale in senso stretto, poiché non si tratta di rimuovere retroattivamente una prestazione già attribuita nell'ambito di un rapporto assistenziale valido, ma di recuperare una somma materialmente corrisposta senza titolo (Cass. civ., sez. lav., 18.4.2023, n. 10337).

Tale ultima ipotesi ricorre nel caso di specie.

La ricorrente ha fondato il ricorso sull'assunto che l'indebito fosse collegato alla mancata presentazione alla prima visita di revisione e alla successiva sospensione della prestazione. Ha quindi dedotto che, avendo l'INPS successivamente accolto la giustificazione dell'assenza, disposto nuova visita di revisione e confermato la permanenza del requisito sanitario, sarebbe venuto meno il presupposto della pretesa restitutoria.

Tale ricostruzione, tuttavia, non coglie la reale natura dell'indebito oggetto di causa.

Dalla relazione amministrativa prodotta dall'INPS emerge, infatti, che la prestazione assistenziale non è stata definitivamente revocata per perdita del requisito sanitario, né l'indebito è stato mantenuto in ragione della mancata presentazione alla prima visita di revisione. Al contrario, lo stesso Istituto ha dato atto che il Centro Medico Legale ha giustificato l'assenza e che la prestazione è stata riconosciuta con continuità.

Il punto decisivo è diverso.

Il pagamento della prestazione non si è mai interrotto e anche la mensilità di agosto 2024 è stata regolarmente corrisposta alla ricorrente. Successivamente, in sede di ricostituzione del trattamento, la procedura ha nuovamente calcolato come spettante la mensilità di agosto 2024, sicché con il pagamento di ottobre 2024 sono state erogate tre mensilità,

relative ad agosto, settembre e ottobre 2024. Ne è derivato un pagamento duplicato della mensilità di agosto 2024, pari a € 531,76.

Ne consegue che il richiamo all'art. 80 D.L. n. 112/2008 e al Messaggio INPS n. 1835 del 6.5.2021, pur pertinente rispetto al procedimento di revisione sanitaria e alle conseguenze dell'assenza a visita, non è dirimente ai fini della presente decisione. Tali disposizioni rilevano, infatti, per stabilire gli effetti dell'assenza ingiustificata o giustificata alla visita di revisione, ma non escludono la ripetibilità di una somma materialmente corrisposta due volte per la medesima mensilità.

Nel caso di specie, una volta chiarito che la prestazione è rimasta riconosciuta con continuità, viene meno il presupposto argomentativo del ricorso, fondato sull'assunto che l'indebito dipendesse dal mancato riconoscimento della giustificazione dell'assenza alla visita di revisione.

L'indebito, invece, deriva da un errore materiale di duplicazione del pagamento, rispetto al quale non opera la tutela dell'affidamento propria degli indebiti assistenziali da sopravvenuto venir meno dei requisiti, difettando sin dall'origine una causa giustificativa del secondo pagamento della medesima mensilità.

La somma richiesta dall'INPS è pertanto ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., trattandosi di pagamento oggettivamente non dovuto. La buona fede dell'*accipiens*, anche ove sussistente, non esclude la ripetibilità della somma duplicata, potendo semmai rilevare solo ai fini della decorrenza di eventuali accessori.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

Invero, pur a fronte del rigetto del ricorso, deve valorizzarsi la peculiarità della vicenda, caratterizzata da una non immediata intelligibilità della causale dell'indebito. La pretesa restitutoria si è infatti innestata su una precedente procedura di revisione sanitaria, nell'ambito della quale l'assenza alla prima visita era stata successivamente giustificata e la prestazione confermata con continuità, circostanze idonee a rendere comprensibile l'iniziativa giudiziale della ricorrente.

Solo in sede difensiva l'INPS ha chiarito in modo puntuale che l'indebito non derivava dalla perdita o dalla mancata verifica del requisito sanitario, bensì da un'anomalia procedurale consistita nella duplicazione materiale del pagamento della mensilità di agosto 2024.

Tali elementi, unitamente al modesto valore della controversia e alla natura assistenziale della prestazione, integrano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa:

1. Rigetta il ricorso;
2. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa *Federica Ronsini*